



Prot. n. 255/2022

Roma, 26 febbraio 2022

Al Ministero della salute

Ufficio di Gabinetto

Ufficio Legislativo

Direzione generale delle professioni  
sanitarie e risorse umane del Ssn

Direzione generale della  
prevenzione sanitaria

LORO SEDI

Oggetto: **adempimenti ex art. 1 del [DL 26 novembre 2021, 172](#) – richiesta di indicazioni, termini e modalità per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari.**

Gentili tutti,

si fa seguito all'incontro tenuto in data 24 febbraio u.s. e, nel ringraziare per la collaborazione, si rappresentano alcuni aspetti applicativi che, a giudizio delle scriventi Federazioni, richiedono un approfondimento al fine di definire procedure operative omogenee e condivise.

**1) Incertezza sui termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo**

Sono pervenute all'attenzione delle scriventi Federazioni alcune circolari e note esplicative di diversi enti, mediante le quali è stata diffusa un'interpretazione che appare confliggere con quanto emerso dall'interrogazione della Piattaforma nazionale - DGC ove attualmente risulta confermato che i professionisti divengono inadempienti allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario.

A titolo esemplificativo, nella [ricostruzione offerta dalla Regione Piemonte avente ad oggetto "Prime indicazioni relative al Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172"](#), è stato evidenziato che sebbene il termine minimo per effettuare la somministrazione della terza dose decorra a partire dal quinto mese successivo al completamento del ciclo vaccinale, non vi sarebbe alcuna indicazione normativa, o di codeste Direzioni generali, in merito al termine massimo per effettuare la terza dose, così da potersi ritenere che *"allo scadere dei cinque mesi dalla seconda dose ed entro il termine di 9 mesi (scadenza del green pass ricevuto a seguito della seconda dose) potrà essere esercitata la professione senza incorrere nella sospensione"*.

In tutta evidenza, siffatte indicazioni si pongono in contrasto anche con quanto puntualmente indicato dalla Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica alle sole scriventi con [comunicazione prot. n. 19018 del 3 dicembre 2021](#) che poneva l'obbligo della dose di richiamo "a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla circolare DGPREV 22 novembre 2021", termine oggi fissato in 120 giorni.

A fronte della riduzione del termine entro il quale è possibile sottoporsi alla somministrazione della dose di richiamo, si chiede di adottare gli atti di cui l'art. 4 del citato DL 44/2021, onde fornire indicazioni chiare sulla coincidenza del termine da cui è possibile prenotare la vaccinazione ed è obbligatorio sottoporvisi; ciò al fine di contrastare il novero di sospensioni sinora comminate a causa della riscontrata inconsapevolezza in argomento da parte dei soggetti obbligati.

## **2) Incertezza sui termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione dell'unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2**

Sono pervenute alle scriventi Federazioni numerosi quesiti sulla decorrenza dell'obbligo vaccinale per i professionisti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Sul punto si chiede se sia ancora valida la circolare del Ministero della salute della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. [8284 del 03 marzo 2021](#), che chiarisce che nei confronti di tali soggetti è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19, "purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa" e se l'obbligo per i professionisti decorra a partire dall'intervallo minimo e quindi dopo 90 giorni dall'infezione.

Nel caso in cui tale circolare fosse ancora valida, si chiede se trovi applicazione anche per l'ipotesi di infezione entro i 14 giorni dalla prima dose.

Al riguardo la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, con circolari nn. [0040711 del 09 settembre 2021](#) e [0056052 del 06 dicembre 2021](#), ha fornito indicazioni solo sull'intervallo massimo (180 giorni dalla documentata infezione) e non su quello minimo a decorrere dal quale è possibile effettuare la seconda dose. Anche per tale fattispecie si chiede conferma della decorrenza dell'obbligo della somministrazione della dose di vaccino a partire dall'intervallo minimo.

## **3) Incidenza dell'infezione sull'assolvimento dell'obbligo vaccinale**

Nell'apparente silenzio normativo, nella prassi si registrano interpretazioni eterogenee da parte degli Ordini per la gestione delle posizioni dei *sospensendi* e dei sospesi che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2, per i quali non è chiaro se e come il legislatore abbia inteso che la sopraggiunta positività al virus possa avere rilievo, rispettivamente, nel corso dell'istruttoria di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale ed una volta sospesi.

La questione è di primario rilievo, giacché la mancata considerazione di tale circostanza determinerebbe rilevanti ricadute in tema di sostentamento economico degli interessati e di funzionamento delle strutture sanitarie, anche a causa dell'aumentare dei contagi e della rilevata, diffusa incomprendimento dei termini dai quali effettivamente decorre l'obbligo vaccinale della dose di richiamo.

Una simile lettura non sembrerebbe nemmeno conferente con quanto rappresentato nelle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria di codesto Ministero relative al rapporto tra infezione e termini di vaccinazione, né con quanto ritenuto idoneo in altri ambiti per il perseguimento della medesima ratio di tutela della salute o con la natura non sanzionatoria della sospensione per mancato adempimento all'obbligo vaccinale.

\*\*\*\*\*

Ringraziando fin d'ora per l'attenzione che sarà garantita alle nostre istanze, per mero scrupolo si evidenzia che i presenti quesiti rivestono carattere di assoluta urgenza stante la necessità di fronteggiare ipotesi peculiari ma sempre più frequenti, i cui ritardi o le cui incertezze nella gestione stanno già avendo gravi ricadute sul funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, oltre a costituire un possibile rischio per le esigenze di tutela della salute cui è preordinata la normativa in esame e per i profili di responsabilità degli Ordini territoriali e delle scriventi Federazioni.


In spirito di collaborazione, si trasmette il documento in allegato che prospetta ipotesi risolutive alle questioni poste nel rispetto delle indicazioni già fornite da codesto Ministero (all. 1), richiedendo che tali soluzioni confluiscono in una circolare adottata ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

All. 1

**Il Presidente  
CNOP**

David Lazzari




**La Presidente  
FNCF**

Nausicaa Orlandi




**Il Presidente  
FNOMCeO**

Filippo Anelli




**La Presidente  
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



**La Presidente  
FNOPO**

Silvia Vaccari




**La Presidente  
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



**Il Presidente  
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente  
FOFI**

Andrea Mandelli



**Il Presidente  
ONB**

Vincenzo D'Anna







Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i., l'infezione da virus SARS-CoV-2 comporta di per sé il differimento dell'obbligo vaccinale ovvero è considerata dose secondo le ipotesi e le tempistiche di seguito indicate.

In giallo le proposte integrative o alternative sulle quali non vi è piena condivisione con indicazione delle Federazioni che le propongono.

## **1. CICLO PRIMARIO**

### **1.1. CICLO PRIMARIO STANDARD**

Il ciclo vaccinale primario include la somministrazione di due dosi:

- di vaccino Comirnaty a distanza di 21-42 giorni;
- di vaccino Spikevax a distanza di 28-42 giorni;
- di vaccino Vaxzevria: doppia dose;
- di vaccino Jansenn: monodose;
- ciclo misto: prima dose Vaxzevria, seconda dose vaccino a m-RNA.

### **1.2. CICLO PRIMARIO NEI SOGGETTI CON PREGRESSA INFEZIONE DA SARS-CoV-2**

#### **1.2.1 Professionisti sanitari con infezione senza dosi**

Ai fini del completamento del ciclo vaccinale primario per l'assolvimento dell'obbligo di cui dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i., i professionisti sanitari che hanno contratto il virus senza aver mai ricevuto in precedenza una dose di vaccino provvedono/**devono sottoporsi** (*ndr alternativa proposta da FNOMCEO e approvata da FNOPI e FNCF*) alla somministrazione di una dose di vaccino decorsi novanta giorni dall'infezione (calcolati a far data dal primo test diagnostico positivo).

Per i predetti professionisti, gli Ordini professionali, in sede di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, non procederanno alla sospensione per i novanta giorni successivi all'infezione a fronte della presentazione della documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione. **Ai fini del completamento del ciclo vaccinale primario, decorso il suddetto termine, i professionisti devono trasmettere all'Ordine entro 3 giorni dalla somministrazione il certificato di avvenuta vaccinazione.** (*ndr aggiunta proposta da FNOMCEO e approvata da FNOPI e FNCF*)

Per i predetti professionisti, qualora siano invece già in stato di sospensione, l'Ordine procederà alla cancellazione della sospensione per i novanta giorni successivi all'infezione a fronte della presentazione della documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione. **Ai fini del completamento del ciclo vaccinale primario, decorso il suddetto termine, i professionisti devono trasmettere all'Ordine entro 3 giorni dalla somministrazione il certificato di avvenuta vaccinazione.** (*ndr aggiunta proposta da FNOMCeO e approvata da FNOPI e FNCF*)

#### **1.2.2 Professionisti sanitari con infezione pregressa di un anno senza dosi**

I professionisti sanitari che dopo un anno dall'infezione non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino provvedono ad effettuare il ciclo vaccinale primario.

Per i predetti professionisti si applicano le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.

### **1.3. CICLO PRIMARIO NEI SOGGETTI CHE CONTRAGGONO L'INFEZIONE DOPO LA PRIMA DOSE**

#### **1.3.1 Professionisti sanitari che contraggono l'infezione entro i quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose**

Per i professionisti sanitari che contraggono l'infezione entro i quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose si procede come al punto 1.2.1.

#### **1.3.2 Professionisti sanitari che contraggono l'infezione dopo i quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose**

Per i professionisti sanitari che contraggono l'infezione dal quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose, il ciclo vaccinale primario è considerato concluso.

Per i predetti professionisti, gli Ordini professionali, in sede di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, non procederanno alla sospensione di coloro che presentino documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione nei termini sopra indicati, fermo restando l'obbligo di legge della somministrazione della dose di richiamo (booster). **I professionisti devono trasmettere all'Ordine il certificato di avvenuta dose di vaccinazione.** *(nдр aggiunta proposta da FNOPI e condivisa da FNOMCeO e FNCF)*

Per i predetti professionisti, qualora siano invece già in stato di sospensione, l'Ordine procederà alla cancellazione della sospensione a fronte della trasmissione della documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione nei termini sopra indicati. **I professionisti devono inoltre trasmettere all'Ordine il certificato di avvenuta dose di vaccinazione.** *(nдр aggiunta proposta da FNOPI e condivisa da FNOMCeO e FNCF)*

## **2. DOSE DI RICHIAMO (BOOSTER)**

### **2.1. Professionisti sanitari che hanno completato il ciclo vaccinale primario standard**

I professionisti sanitari che hanno completato il ciclo vaccinale primario standard provvedono alla somministrazione della dose di richiamo decorsi centoventi giorni dall'ultima dose di vaccino.

### **2.2. Professionisti sanitari che hanno completato il ciclo primario dopo aver contratto l'infezione**

**2.2.1 Professionisti sanitari con infezione senza dosi o che contraggono l'infezione entro i quattordici giorni dalla prima dose (cfr. punti 1.2.1, 1.2.2 e 1.3.1)**



I professionisti sanitari con infezione senza dosi o che contraggono l'infezione entro i quattordici giorni dalla prima dose provvedono alla somministrazione della dose booster decorsi 120 giorni dal completamento del ciclo primario.

### **2.2.2 Professionisti sanitari che contraggono l'infezione dopo i quattordici giorni dalla prima dose (punto 1.3.2)**

I professionisti sanitari che contraggono l'infezione dopo i quattordici giorni dalla prima dose provvedono alla somministrazione della dose booster decorsi 120 giorni dall'infezione (calcolati a far data dal primo test diagnostico positivo).

### **2.3 Professionisti sanitari che contraggono l'infezione dopo il completamento del ciclo vaccinale primario**

Per professionisti sanitari che contraggono l'infezione dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, l'obbligo di legge della dose booster si intende assolto.

Per i predetti professionisti, gli Ordini professionali, in sede di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, non procederanno alla sospensione di coloro che presentino la documentazione attestante l'infezione contratta a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario.

Per i predetti professionisti, qualora siano invece già in stato di sospensione, l'Ordine procederà alla cancellazione della sospensione a fronte della trasmissione della documentazione attestante l'infezione contratta a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario.

**OPPURE**

### **2.3 Professionisti sanitari che contraggono l'infezione dopo il completamento del ciclo vaccinale primario**

I professionisti sanitari che contraggono l'infezione dopo il completamento del ciclo vaccinale primario provvedono alla somministrazione della dose booster decorsi 120 giorni dall'infezione (calcolati a far data dal primo test diagnostico positivo). *(n.d.r. proposta di FNOMCeO approvata da FNOPI e FNCF)*

Per i predetti professionisti, gli Ordini professionali, in sede di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, non procederanno alla sospensione per i centoventi giorni successivi all'infezione a fronte della presentazione della documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione. Ai fini del completamento del ciclo vaccinale, decorso il suddetto termine, i professionisti devono trasmettere all'Ordine entro 3 giorni dalla somministrazione della dose booster il certificato di avvenuta vaccinazione. *(n.d.r. proposta di FNOMCeO approvata da FNOPI e FNCF)*

Per i predetti professionisti, qualora siano, invece, o già in stato di sospensione, l'Ordine procederà alla cancellazione della sospensione per i 120 giorni successivi all'infezione a fronte della presentazione della documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione. Ai fini del completamento del ciclo vaccinale, decorso il suddetto termine, i professionisti devono trasmettere all'Ordine entro 3 giorni dalla somministrazione della dose booster il certificato di avvenuta vaccinazione. *(n.d.r. aggiunta di ONB alla proposta di FNOMCeO approvata da FNOPI condivisa da FNOMCeO, FNOPI e FNCF)*

